

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	52
Data del provvedimento	21 agosto 2026
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE, LA SOCIETÀ' DELLA SALUTE DI FIRENZE E L'ASP FIRENZE MONTEDOMINI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI RELATIVI ALL'ACCOGLIENZA PRESSO GLI ALLOGGI DEL COMPLESSO DENOMINATO "VILLAGGIO MONTEDOMINI" DI ANZIANI IN CARICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI

Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Giuditta Giunti
Resp. del procedimento	Giuditta Giunti

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	8	Schema di convenzione



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

IL DIRETTORE

PREMESSO:

- che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. ("Disciplina del servizio sanitario regionale") e, segnatamente il capo III bis ("Società della Salute"), articoli 71 bis e ss. disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze;
- che l'art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;
- che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 15 ottobre 2025, n. 3, la sottoscritta, dott.ssa Giuditta Giunti, è stata nominata Direttrice del Consorzio e che l'incarico è decorso dal 20 ottobre 2025;

PREMESSO, altresì, che:

- l'art. 12 della L.R. Toscana 43/2004 ("Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze") prevede che l'azienda pubblica di servizi alla persona fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale;
- il medesimo articolo prevede, altresì, che il comune e gli altri enti pubblici della zona sociosanitaria nella quale l'ASP ha sede legale si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti;
- l'ASP Firenze Montedomini costituisce da anni punto di riferimento del Comune di Firenze e della Società della Salute di Firenze per gli interventi in favore degli anziani nonché, a seguito della fusione autorizzata con decreto del Presidente della Regione Toscana n. 246 del 29/12/2010, per le persone disabili e per gli adulti in situazione di marginalità sociale bisognosi di inclusione;
- l'ASP Firenze Montedomini ha sviluppato e consolidato un proprio ruolo nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari fiorentini;

DATO ATTO che:

- al fine di assicurare una cornice più ampia e rispondente ai bisogni del territorio è stata sviluppata con il Comune e con l'ASP una specifica azione di housing sociale consistente nella realizzazione di appartamenti per anziani fragili, finalizzati a progetti di vita indipendente, coesione ed integrazione sociale, in stretto raccordo con la rete dei servizi sociali e sociosanitari territoriali, in uno spazio individuato all'interno del complesso/struttura di Montedomini (progetto del cosiddetto "Villaggio Montedomini");
- anche tramite le risorse del progetto PNRR M5C2 investimento 1.1.2 (CUP H14H22000500006), di titolarità del Comune di Firenze e attuato in collaborazione con l'ASP tramite un apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, l'ASP ha completato la realizzazione di un primo lotto di 15 appartamenti del Villaggio Montedomini;

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

CONSIDERATO che si rende opportuno procedere alla definizione di un rapporto convenzionale tra il Comune, la Società della Salute e l'ASP finalizzato alla disciplina dei rapporti connessi all'accoglienza di anziani su progetto dei servizi sociosanitari fiorentini negli alloggi del Villaggio Montedomini e all'erogazione degli interventi economici integrativi del Comune a copertura della quota di retta mensile non a carico delle persone accolte;

VISTO il testo dello schema di convenzione allo scopo predisposto in accordo tra il Comune di Firenze, la Società della Salute di Firenze e l'ASP Firenze Montedomini;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

RICHIAMATO l'articolo 12 dello Statuto;

DISPONE

1. Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Firenze, la Società della salute di Firenze e l'ASP Firenze Montedomini per la gestione dei rapporti relativi all'accoglienza presso gli alloggi del complesso denominato "Villaggio Montedomini" di anziani in carico ai servizi sociosanitari, allegato al presente quale parte integrante;
2. Di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
3. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore:

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

La Direttrice
Giuditta Giunti

Documento firmato digitalmente

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE, LA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE E L'ASP FIRENZE MONTEDOMINI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI RELATIVI ALL'ACCOGLIENZA PRESSO GLI ALLOGGI DEL COMPLESSO DENOMINATO "VILLAGGIO MONTEDOMINI" DI ANZIANI IN CARICO AI SERVIZI SOCIO SANITARI

TRA

il Comune di Firenze (di seguito anche "Comune"), con sede legale a Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria - Partita IVA e Codice fiscale 01307110484 - rappresentato nella persona _____, nato a _____ il _____, non in proprio ma nella sua qualità di _____;

la Società della Salute di Firenze (di seguito anche "SdS"), con sede legale a Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria - Codice fiscale 94117300486 e Partita IVA 07437940484- rappresentato nella persona _____, nato a _____ il _____, non in proprio ma nella sua qualità di _____,

E

L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Firenze Montedomini" (di seguito anche "ASP" o "Montedomini") con sede legale a _____, _____ - Partita IVA _____ - rappresentata nella persona _____, nato a _____ il _____, non in proprio ma nella sua qualità di _____,

PREMESSO CHE:

- l'art. 12 della L.R. Toscana 43/2004 ("Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze") prevede che l'azienda pubblica di servizi alla persona fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale;
- il medesimo articolo prevede, altresì, che il comune e gli altri enti pubblici della zona sociosanitaria nella quale l'ASP ha sede legale si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti;
- l'ASP Firenze Montedomini costituisce da anni punto di riferimento del Comune di Firenze e della Società della Salute di Firenze per gli interventi in favore degli anziani nonché, a seguito della fusione autorizzata con decreto del Presidente della Regione Toscana n. 246 del 29/12/2010, per le persone disabili e per gli adulti in situazione di marginalità sociale bisognosi di inclusione;
- l'ASP Firenze Montedomini ha sviluppato e consolidato un proprio ruolo nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari fiorentini;
- al fine di assicurare una cornice più ampia e rispondente ai bisogni del territorio è stata sviluppata con il Comune e con l'ASP una specifica azione di housing sociale consistente nella realizzazione di appartamenti per anziani fragili, finalizzati a progetti di vita

indipendente, coesione ed integrazione sociale, in stretto raccordo con la rete dei servizi sociali e sociosanitari territoriali, in uno spazio individuato all'interno del complesso/struttura di Montedomini (progetto del cosiddetto "Villaggio Montedomini");

- anche tramite le risorse del progetto PNRR M5C2 investimento 1.1.2 (CUP H14H22000500006), di titolarità del Comune di Firenze e attuato in collaborazione con l'ASP tramite un apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, l'ASP ha completato la realizzazione di un primo lotto di 15 appartamenti del Villaggio Montedomini;
- si rende opportuno procedere alla definizione di un rapporto convenzionale tra il Comune, la SdS e l'ASP finalizzato alla disciplina dei rapporti connessi all'accoglienza di anziani in carico ai servizi sociosanitari fiorentini negli alloggi del Villaggio Montedomini.

Tutto ciò visto e premesso,

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

1. Nell'ambito delle funzioni di Polo per le aree Anziani e Disabili che l'ASP Montedomini svolge per conto del Comune di Firenze e della Società della Salute di Firenze, la presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Firenze e l'ASP Montedomini per la gestione dei rapporti relativi all'accoglienza presso gli alloggi del complesso denominato "Villaggio Montedomini" di anziani in carico ai servizi sociosanitari afferenti all'Ambito Territoriale Sociale Firenze.
2. Il complesso "Villaggio Montedomini" ha la finalità, in collaborazione con la rete formale e informale dei servizi sociosanitari pubblici, privati e di volontariato, di permettere alle persone accolte di prevenire o ritardare l'istituzionalizzazione mettendo al loro disposizione alloggi protetti, con i servizi previsti dal progetto individuale d'inserimento, al fine di favorirne e sostenerne la vita autonoma in condizioni di maggiore sicurezza e serenità.

Articolo 2 - Procedure d'inserimento

1. L'inserimento presso gli alloggi del complesso denominato "Villaggio Montedomini" avviene su richiesta dei servizi sociosanitari, in attuazione di un apposito progetto individuale definito dai servizi stessi, previo confronto con l'ASP.
2. Qualora si verifichi un eccesso di richieste rispetto alla disponibilità di alloggi e/o di disponibilità finanziarie del Comune da destinare alle agevolazioni di cui ai successivi articoli, viene composta una lista di attesa, gestita dal Comune e dalla Società della Salute, basata sull'ordine cronologico di definizione del progetto individuale. In casi eccezionali, possono essere effettuati inserimenti in deroga alla lista di attesa, con adeguata motivazione che evidenzia l'imprescindibilità del ricovero permanente, urgente e indifferibile.

Articolo 3 – Progetto individuale

1. Il progetto individuale di inserimento della persona assistita presso uno degli alloggi del complesso denominato "Villaggio Montedomini" compone e individua il pacchetto di prestazioni da erogare in suo favore.
2. La somma dei valori dei moduli di prestazione previsti dal pacchetto oggetto del progetto individuale determina il valore complessivo del pacchetto stesso.
3. Il progetto individuale può essere aggiornato periodicamente, in modo programmato o qualora il servizio sociale ne valuti la necessità.
4. Il progetto può essere cessato qualora subentrino condizioni, quali:

- a) un aggravamento della condizione di non autosufficienza tale da limitare significativamente le autonomie residue dell'utente e richiedere un livello di assistenza incompatibile con la permanenza presso l'alloggio;
- b) il verificarsi di una situazione di morosità per almeno 2 mensilità nel pagamento da parte dell'utente della quota a suo carico del valore economico del pacchetto;
- c) gravi violazioni delle condizioni di utilizzo degli alloggi e di fruizione dei servizi connessi previste nel regolamento interno dell'ASP contenente le norme di accesso e permanenza negli alloggi del Villaggio Montedomini o nel contratto di comodato tra l'ASP e l'utente per l'utilizzo dell'alloggio;
- d) assenza delle condizioni di rinnovo alla scadenza del contratto di comodato tra l'ASP e l'utente.

Articolo 4 – Pacchetto di prestazioni

1. Le prestazioni (moduli) che possono concorrere alla composizione del pacchetto e il relativo valore economico in termini di retta mensile sono di seguito rappresentate:

Sistemazione in alloggio singolo

Modulo	Importo mensile	Specifiche ulteriori
Base	1.200,00	Alloggio, utenze, manutenzione, gestione domotica e altri costi di gestione
Lavanderia biancheria piana	30,00	
Lavanderia biancheria capi personali	60,00	
Pasti (pranzo)	150,00	
Pasti (cena)	150,00	
Pulizie domestiche ordinarie	245,00	Media di 3 ore settimanali
Pulizie domestiche straordinarie	75,00	Intervento da 4 ore una volta al mese
Pedicure	30,00	Un trattamento al mese
Assistenza domiciliare – intensità A	195,00	Media di 2 ore settimanali
Assistenza domiciliare – intensità B	390,00	Media di 4 ore settimanali
Assistenza domiciliare – intensità C	585,00	Media di 6 ore settimanali

Sistemazione in alloggio doppio di due persone non facenti parte dello stesso nucleo dell'ISEE considerato

Modulo	Importo mensile	Specifiche ulteriori
Base	700,00	Alloggio, utenze, manutenzione, gestione domotica e altri costi di gestione (importo a persona)
Lavanderia biancheria piana	30,00	Per persona che ne beneficia
Lavanderia biancheria capi personali	60,00	Per persona che ne beneficia
Pasti (pranzo)	150,00	Per persona che ne beneficia
Pasti (cena)	150,00	Per persona che ne beneficia
Pulizie domestiche ordinarie	122,50	Media di 1,5 ore settimanali (quota singola di un intervento che cumula lo stesso modulo per l'altro utente dello stesso

		alloggio)
Pulizie domestiche straordinarie	37,50	Intervento da 2 ore una volta al mese (quota singola di un intervento che cumula lo stesso modulo per l'altro utente dello stesso alloggio)
Pedicure	30,00	Un trattamento al mese
Assistenza domiciliare – intensità A	195,00	Media di 2 ore settimanali
Assistenza domiciliare – intensità B	390,00	Media di 4 ore settimanali
Assistenza domiciliare – intensità C	585,00	Media di 6 ore settimanali

Sistemazione in alloggio doppio di coppia di persone facenti parte dello stesso nucleo dell'ISEE considerato

Modulo	Importo mensile	Specifiche ulteriori
Base	1.400,00	Alloggio, utenze, manutenzione, gestione domotica e altri costi di gestione (importo complessivo per la coppia)
Lavanderia biancheria piana	30,00	Per persona che ne beneficia
Lavanderia biancheria capi personali	60,00	Per persona che ne beneficia
Pasti (pranzo)	150,00	Per persona che ne beneficia
Pasti (cena)	150,00	Per persona che ne beneficia
Pulizie domestiche ordinarie	245,00	Media di 3 ore settimanali (quantità e importo complessivi per la coppia)
Pulizie domestiche straordinarie	75,00	Intervento da 4 ore una volta al mese (quantità e importo complessivi per la coppia)
Pedicure	30,00	Un trattamento al mese (quantità e importo per persona che ne beneficia)
Assistenza domiciliare – intensità A	195,00	Media di 2 ore settimanali (quantità e importo per persona che ne beneficia)
Assistenza domiciliare – intensità B	390,00	Media di 4 ore settimanali (quantità e importo per persona che ne beneficia)
Assistenza domiciliare – intensità C	585,00	Media di 6 ore settimanali (quantità e importo per persona che ne beneficia)

- Eventuali modifiche e integrazioni possono essere adottate solo previa approvazione delle stesse con delibera della Giunta Esecutiva della Società della Salute.
- In aggiunta alle prestazioni di cui sopra, l'ASP può prevedere prestazioni aggiuntive a domanda individuale da parte degli utenti, con tariffario trasparente e con oneri a totale carico di questi ultimi.
- Ai fini della fatturazione il mese sarà considerato per intero se l'attivazione del servizio avverrà entro il giorno 15 o se l'interruzione del servizio avverrà dopo il giorno 15 di

ciascun mese. Lo stesso principio si applicherà anche in caso di assenza temporanea, nei casi previsti dall'art. 7.

5. Nei casi di alloggio assegnato a due persone, qualora una delle due persone assegnatarie interrompa il rapporto di comodato di ospitalità, in assenza di un nuovo ingresso, l'importo mensile del modulo base e degli altri moduli sarà valorizzato secondo la sistemazione in alloggio singolo.

Articolo 5 - Ammissioni

1. L'ammissione avviene su autorizzazione dei competenti uffici del Comune, sulla base di un progetto individuale definito dai competenti servizi sociosanitari.
2. L'ammissione è confermata da apposita impegnativa rilasciata dal Comune, nella quale vengono riportati la descrizione del pacchetto, il periodo e la ripartizione del valore del pacchetto (retta mensile) tra quanto dovuto direttamente dall'ospite e quanto eventualmente risultante, in applicazione dell'apposito regolamento, a carico del Comune sotto forma di intervento economico integrativo a copertura della parte residua.

Articolo 6 – Dimissioni

1. Qualora non avvenga per diretta volontà dell'ospite o di chi ne esercita tutela giuridica, l'ASP può procedere alla dimissione degli utenti accolti nei casi previsti anche per la cessazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 4.
2. In ogni caso, l'ASP non può procedere alla dimissione in assenza di preventiva comunicazione, con adeguato anticipo, all'utente e la Comune e senza il coinvolgimento nella decisione del servizio sociale.
3. In caso di dimissione per morosità, il Comune procede con una presa in carico della situazione da parte del servizio sociale competente, comprensiva dei relativi oneri economici, laddove necessario al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more della definizione di un progetto assistenziale personalizzato alternativo ovvero nell'eventualità che il servizio sociale ritenga necessario garantire la prosecuzione del progetto in corso.

Articolo 7 – Conservazione del posto

1. In caso di assenza, le persone accolte hanno diritto alla conservazione del posto in caso di:
 - a) necessità di cure presso presidi ospedalieri o case di cura, per un periodo consecutivo non superiore a novanta giorni;
 - b) altre tipologie di assenza, nei limiti di due periodi per anno solare, ciascuno di durata massima di trenta giorni consecutivi.
2. In caso di assenza, sono riconosciuti in favore dell'ASP i seguenti importi:
 - l'intero valore mensile del modulo base
 - una quota del valore degli altri moduli previsti dal progetto individuale rapportata al numero di giorni di presenza.
3. Gli importi riconosciuti all'ASP in caso di assenza sono a carico dell'utente a concorrenza della quota a suo carico del valore mensile del pacchetto e del Comune per l'eventuale parte residua.
4. Eventuali deroghe per casi particolari, potranno essere diversamente concordate tra Comune e ASP, al fine di garantire la continuità dei progetti individuali.

Articolo 8 – Risorse umane ed eventuali servizi attivati tramite terzi

1. Per l'attuazione della presente convenzione, Montedomini, utilizzando le forme contrattuali e le procedure previste dall'ordinamento vigente, garantisce attività di supervisione del servizio (anche suddivisibili tra più addetti), tramite profili professionali da destinare prevalentemente ai servizi in favore degli utenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto della presente convenzione deve essere munito delle qualifiche professionali idonee.
3. Montedomini si impegna a:
 - garantire il rispetto, da parte del personale dell'organizzazione, della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente;
 - garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e delle normative previdenziali ed assicurative;
 - assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi il personale impiegato per qualsiasi evento possa verificarsi sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convezione.
4. Il personale operante a qualunque titolo per le attività di cui al presente contratto non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Firenze.

Articolo 9 – Pagamenti

1. Gli importi indicati all'articolo 4 quale valore dei singoli moduli che possono essere previsti nei progetti individuali e possono, quindi, comporre i pacchetti di prestazioni, definendo la retta mensile, si intendono onnicomprensivi di ogni onere connesso all'erogazione delle prestazioni stesse.
2. L'ASP fattura mensilmente al Comune le quote di competenza in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Verificata la conformità delle fatture, gli uffici competenti del Comune provvedono alla loro liquidazione.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).
4. Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
 - Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
 - Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
 - Numero dell'impegno o degli impegni;
 - Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
 - Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1/1/2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici.
5. I pagamenti sono effettuato entro 60 giorni dalla ricezione delle relative fatture. Il termine di decorrenza è interrotto in caso di contestazioni.
6. L'ASP non può richiedere anticipazioni agli utenti e/o ai loro familiari, né rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte del Comune delle quote che hanno assunto l'impegno a corrisponderle.
7. Rispetto agli importi onnicomprensivi sopra stabiliti, l'ASP non potrà chiedere ulteriori integrazioni all'ospite in relazione alle prestazioni da garantire in base a quanto previsto dalla presente convenzione, dal progetto individuale e dalla connessa impegnativa.
8. La quota posta a carico dell'utente viene da questi pagata direttamente all'ASP.
9. L'ASP si impegna a verificare periodicamente il regolare pagamento da parte degli utenti. In caso di morosità degli stessi, l'ASP provvederà alla formale messa in mora dell'utente. A seguito dell'accumularsi di almeno 2 mensilità di morosità, l'ASP può procedere alla dimissione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, fermo restando quanto stabilito al comma 3 dello stesso articolo.

Articolo 10 – Copertura assicurativa

1. L'ASP è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dagli utenti del servizio nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione.
2. Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dai predetti utenti.
3. L'ASP è, inoltre, responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze.
4. Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nella realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione.
5. L'ASP è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione delle attività previste dalla presente convenzione, oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D. Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.
6. A tali fini, l'ASP garantisce la presenza di idonee polizze assicurative RCT e RCO aventi massimali adeguati
7. L'ASP è tenuta, altresì, all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e dei volontari.
8. L'ASP, in ogni caso, manleva il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo connesse e/o relative alla realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione.

Articolo 11 – Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. L'ASP è tenuta a consentire il libero accesso agli operatori del Comune aventi titolo in tutti i locali e ambienti della struttura e alla documentazione eventualmente necessaria. Gli stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli e alle verifiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
2. La documentazione di cui entrerà in possesso il Comune sarà assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e tutelata legalmente ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Articolo 12 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità per il periodo giugno 2026 – dicembre 2027.
2. La presente convenzione, con comunicazione a mezzo pec, può essere rinnovata in accordo tra le parti, anche più volte, verificata la sussistenza di ragioni di interesse pubblico e previo finanziamento della spesa. Resta inteso che, in fase di rinnovo, potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto sulla base di un accordo tra le parti anche in riferimento alle scelte programmatiche e delle effettive disponibilità di bilancio dell'ente locale.
3. In caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, si procede a contestazione dell'inadempimento tramite PEC. La parte inadempiente, nel termine di venti giorni decorrente dal ricevimento della contestazione, adempie ovvero presenta le proprie controdeduzioni. Qualora le deduzioni siano ritenute infondate e, comunque, qualora l'inadempimento perduri, la parte interessata ha facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione.
4. Il Comune di Firenze e Montedomini ASP possono recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi

all'altra parte tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano le parti, aventi incidenza sull'esecuzione dell'accordo, nonché per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula della convenzione.

Articolo 13 – Foro competente

1. Per ogni controversia tra le parti inerente alla presente convenzione, è competente in via esclusiva il foro di Firenze.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

1. Montedomini s'impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché l'ASP ed il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona e delle norme in materia di segreto professionale. In conseguenza di quanto sopra, il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
2. Montedomini dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra.

Articolo 15 – Spese di registrazione

1. Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, sono a carico della parte che ne fa richiesta.

Articolo 16 – Rinvio

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Firenze, data delle firme digitali apposte

Per il Comune di Firenze

Per la SdS Firenze

Per l'ASP Firenze Montedomini